

**FOCUS
ON**

**L'INTERVENTO DA PARTE DEL CREDITOPRE
PROCEDENTE NELLA PROCEDURA
ESECUTIVA FONDATA SU ULTERIORI TITOLI
COMPORTA L'ESTENSIONE DEGLI EFFETTI
DEL PIGNORAMENTO?**

Risponde a questa domanda la Corte di Cassazione con la sentenza
n. 1170 del 17 gennaio 2022

**LE NUOVE
FRONTIERE
DELLA
LEGGE**

www.lexant.it

L'INTERVENTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA DEL CREDITORE PROCEDENTE FONDATO SU ULTERIORI TITOLI COMPORTA EX LEGE L'ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO? A QUESTA DOMANDA RISPONDE LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA N. 1170 DEL 17/01/2022

Con la recentissima sentenza n. 1170 del 17-01-2022, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema dell'estensione degli effetti del pignoramento, in difetto di un atto di intimazione formale al terzo.

Nel caso di specie un istituto di credito, munito di titolo, promuoveva esecuzione forzata, pignorando il credito vantato dal suo debitore nei confronti di un terzo (associazione professionale di commercialisti).

Il terzo pignorato dichiarava per i fini di cui all'art. 547 c.p.c. di aver ceduto il credito del debitore esecutato, rendendo pertanto dichiarazione negativa.

Il creditore introduceva il giudizio di accertamento del terzo, nella vigenza dell'art. 548 c.p.c. anteriormente alla modifica apportata nel 2012, ed il tribunale, ritenendo che il terzo non avesse dato prova della cessione, accertava l'esistenza del credito della banca, nei limiti dell'importo indicato nell'atto di pignoramento.

La banca creditrice appellava la pronuncia e chiedeva che venisse accertato il suo maggior credito, avendo la stessa dispiegato nella procedura esecutiva due interventi in forza di due titoli esecutivi ulteriori.

Il gravame veniva respinto, in quanto, secondo la corte d'appello:

- 1) il creditore pignorante non poteva vedersi assegnate somme superiori a quelle indicate nel pignoramento;
- 2) il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo può avere ad oggetto unicamente l'importo indicato nell'atto di pignoramento (ossia importo precettato aumentato della metà).

Il creditore impugnava avanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d'Appello, ritenendola errata in quanto la Corte non aveva considerato che (i) i due interventi spiegati dalla banca nel procedimento esecutivo, fondati su due ulteriori titoli esecutivi comportassero ex lege un'estensione degli effetti del pignoramento e che (ii) oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. (vecchio testo), è *"l'intero rapporto obbligatorio intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato"*.

Dunque, secondo la banca, il giudice d'appello, avrebbe dovuto accertare il suo maggior credito.

La Suprema Corte rigetta il ricorso della banca, confermando la sentenza della corte d'appello alla luce del principio secondo cui: *"il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546 c.p.c., comma 1, **"individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore"***

Specifica inoltre la Corte che una "rituale estensione del pignoramento", si realizza unicamente con la notifica al debitore di un nuovo atto di intimazione, e non semplicemente depositando un atto di intervento dinanzi al giudice dell'esecuzione; senza un'intimazione formale infatti *"il terzo esecutato non sarebbe in condizione di sapere se, e nelle mani di chi, possa o debba adempiere la propria obbligazione"*.

La Corte di Cassazione enuncia per l'effetto i seguenti principi di diritto, specificando che gli stessi sono validi anche con riferimento alla versione attualmente vigente dell'art. 548 c.p.c.:

a) «la misura del pignoramento circoscrive l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;

*b) se, pendente il processo di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore esecutante acquisisse nuovi titoli ed intervenisse nel processo esecutivo, **tale intervento potrà modificare l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo solo a due condizioni:***

b'. che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore ed al terzo;

*b". che il creditore-attore nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex **art. 153 c.p.c.**, per modificare la domanda, sempre che ne sussistano i presupposti».*

In considerazione di quanto statuito dalla sentenza in esame, si può dunque affermare che:

- nel pignoramento presso terzi, il limite del pignoramento è rappresentato solo ed unicamente dall'importo del credito precettato aumentato della metà (ex art. 546 c.p.c.);
- tale importo delimita l'oggetto del processo esecutivo e dell'accertamento dell'obbligo del terzo.
- nel caso in cui un altro creditore (o lo stesso creditore procedente) dispieghi un intervento fondato su titoli esecutivi ulteriori, se non provvede alla rituale estensione del pignoramento, non è possibile superare il suddetto limite e, quindi, non è possibile ottenere l'assegnazione di crediti in misura maggiore.

Avv. Fabiana Montefusco